



COMUNE DI TORRE DE PASSERI

PROVINCIA DI PESCARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E PER L'IGIENE URBANA

Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 07/07/2026

**Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Alessandra DI NINO**

**Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto
Arch. Simona MANTENUTO**

Luglio 2026



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 4
Art. 1 Campo di applicazione	pag. 4
Art. 2 Forma di gestione	pag. 4
Art. 3 Principi generali	pag. 4
Art. 4 Finalità e obiettivi della gestione rifiuti	pag. 6
Art. 5 Oggetto del Regolamento	pag. 6
Art. 6 Riferimenti Normativi	pag. 7
Art. 7 Definizioni	pag. 8
Art. 8 Classificazione dei rifiuti	pag. 11
Art. 9 Rifiuti prodotti dalle Utenze non Domestiche	pag. 12
Art. 10 Rifiuti Cimiteriali	pag. 13
Art. 11 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili	pag. 14
Art. 12 Rifiuti speciali e pericolosi	pag. 14
Art. 13 Ordinanze e provvedimenti	pag. 15
Art. 14 Attività di competenza del Gestore del servizio	pag. 15
Art. 15 Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali	pag. 16
Art. 16 Informazione	pag. 17
Art. 17 Divieti ed obblighi generali	pag. 17
TITOLO II – NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	pag. 20
Art. 18 Forme di gestione sovracomunale	pag. 20
Art. 19 Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale, modalità e frequenza della Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani	pag. 20
Art. 20 Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti	pag. 20
Art. 21 Servizi per le Utenze non Domestiche	pag. 21
Art. 22 La raccolta differenziata	pag. 21
Art. 23 Servizi di raccolta porta a porta	pag. 22
Art. 24 Modalità e frequenza della raccolta differenziata “porta a porta”	pag. 24
Art. 25 Caratteristiche dei luoghi di raccolta dei rifiuti all'interno delle proprietà	pag. 27
Art. 26 Altre raccolte differenziate mediante contenitori dislocati sul territorio comunale - microraccolte	pag. 28
Art. 27 Raccolte differenziate rifiuti da mercati e fiere	pag. 28
Art. 28 Trasporto e pesate dei rifiuti	pag. 29
Art. 29 Stazioni di trasferimento trasbordo	pag. 29
TITOLO III – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	pag. 30
Art. 30 Spazzamento strade, piazze e marciapiedi	pag. 30
Art. 31 Cestini stradali gettacarte	pag. 30
Art. 32 Pozzetti stradali - griglie	pag. 31
Art. 33 Mercati, feste popolari, spettacoli viaggianti ed altre manifestazioni	pag. 31
Art. 34 Aree occupate da esercizi pubblici	pag. 31



Art. 35 Altri servizi di pulizia	pag.	32
Art. 36 Sgombero neve	pag.	32
Art. 37 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata	pag.	32
Art. 38 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	pag.	33
Art. 39 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati	pag.	33
Art. 40 Affissione manifesti	pag.	34
Art. 41 Attività di volantinaggio	pag.	34
Art. 42 Pulizie di aree pubbliche occupate da cantieri	pag.	34
Art. 43 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	pag.	34
Art. 44 Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni	pag.	35
TITOLO IV – CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI	pag.	36
Art. 45 Preposti alla verifica del rispetto delle norme	pag.	36
Art. 46 Agente Accertatore	pag.	36
Art. 47 Controlli e vigilanza	pag.	36
Art. 48 Regime sanzionatorio	pag.	37
Art. 49 Decreto-legge 116/2025: Contrasto ad attività illecite rifiuti (cd. Dl "Terra dei fuochi")	pag.	37
Art. 50 Entrata in vigore e abrogazione dei precedenti Regolamenti	pag.	38
Art. 51 Campagna di informazione alla cittadinanza	pag.	38
Art. 52 Clausola di adeguamento	pag.	38
Art. 53 Rinvio	pag.	38
TABELLA I	pag.	39
TABELLA II	pag.	41
Allegato “A”	pag.	42
Allegato “B”	pag.	43



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 1 e 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. nel seguito denominato 'Testo Unico Ambientale, della Legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2020 n. 45 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 06/03/2019, ed adeguato con Delibera del Consiglio Regionale 110/8 del 02/07/2018 "*Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Aggiornamento*" nel seguito denominato Piano Regionale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia e successive alle sopra citate norme e conformemente alle Deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni previste dalla vigente normativa.
3. Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
 - per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 3, all'interno del territorio comunale di Torre de Passeri.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento Comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti e sui servizi, per quanto applicabili.

Art. 2 Forma di gestione

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

Art. 3 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente regolamento ed è condotta:
 - a) nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato
 - b) evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;



- c) garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - d) salvaguardando la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - e) rispettando le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - f) promuovendo, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, a riciclare o riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/06.
 - g) assicurando, secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità:
 - la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - una efficace protezione della salute degli organismi viventi;
 - la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, a riciclare o riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D. Lgs. 152/06.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga" e dei criteri di responsabilità estesa del produttore.
3. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga" e dei criteri di responsabilità estesa del produttore.
4. I produttori dei rifiuti urbani e speciali sono responsabili della loro gestione e pertanto devono accertarsi che tutte le fasi del ciclo di trattamento, fino al loro completamento, siano effettuate nel rispetto della normativa vigente ed unicamente da soggetti autorizzati.
5. La responsabilità, in capo all'utente, della gestione del rifiuto urbano decade dopo la consegna dello stesso al servizio pubblico di raccolta e cioè con il ritiro dei rifiuti esposti a bordo strada nei modi e nei tempi indicati nel presente regolamento.
6. La responsabilità, in capo al produttore, della gestione del rifiuto speciale cessa di norma con la restituzione della copia del formulario, corredata dal certificato di avvenuto smaltimento nei casi previsti dalla legge, da restituire al produttore timbrata e firmata dall'impianto di ricevimento e con l'indicazione del peso a destino.

Art. 4 Finalità e obiettivi della gestione rifiuti

1. Il presente Regolamento assicura il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti ed il contenimento della produzione di rifiuto totale.
2. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:
 - a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
 - b) informare tutti gli utenti dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale, al fine di rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere con comportamenti positivi all'affermarsi di modelli di consumo che considerino la variabile rifiuti come una importante voce di costo economico ed ambientale e, comunque, di coinvolgerli consapevolmente in sistemi di smaltimento più corretti;
 - c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico - ambientale o, solo per quelle restanti, da smaltirsi in maniera indifferenziata in impianti idonei, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatici adottati;
 - d) adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
3. In Regione Abruzzo è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.
4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art. 5 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, destinati al recupero o allo smaltimento.

Il presente Regolamento stabilisce:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e prodotti dalle Utenze Domestiche (UD) e dalle Utenze non Domestiche (UND);
- c) le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;



- d) le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri, se diversi da quello del territorio comunale, all'interno dei quali sono istituiti i servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
- e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni;
- f) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- g) le modalità di effettuazione dei servizi di ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti speciali raccolti in convenzione;
- h) le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
- i) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
- j) la promozione della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato;
- k) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 6 Riferimenti Normativi

1. Il presente Regolamento è adottato in base alle disposizioni dell'art. 198 del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico Ambientale) e della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022 – Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Esso rimanda inoltre:
 - a. alla DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
 - b. al D. Lgs. 116 del 03/09/2020, (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*);
 - c. al D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*);
 - d. alla Legge Regionale dell'Abruzzo del 30 dicembre 2020, n. 45, (*Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti*);
 - e. al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179*);
 - f. al Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 (*Attuazione della Direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE*);
 - g. al Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008 (*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183 comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche*);
 - h. al Decreto del Ministero dell'Ambiente 13 maggio 2009 (*Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*);



- i. al Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 (*Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CE*);
- j. al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 95 (*Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati*);
- k. al Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Aggiornamento approvato con DGR n. 855 del 22.12.2021;
- l. al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI, pubblicato il 30.06.2021;
- m. al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Art. 7 Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Testo Unico Ambientale che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti:
 - a. **Centro di Raccolta (CdR):** area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i. e dal D.M. 26 marzo 2026;
 - b. **Centro del Riuso:** locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come “preparazione per il riutilizzo”. La gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso. Nel caso il gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso;
 - c. **Compostiera:** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
 - d. **Conferimento (Modalità di):** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
 - e. **Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;
 - f. **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
 - esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;



- per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti;
 - rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
 - il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni sopra indicate e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.
- g. **Eco-Calendario:** documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
- le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio urbano;
 - le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di rifiuti urbani;
- h. **Eco feste:** manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti (stoviglie lavabili, acqua in brocca, ecc.) ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili;
- i. **Gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- j. **Punto di raccolta:** luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell' Eco-Calendario;
- k. **Gestione dei rifiuti:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di



origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- l. **Raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "a", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- m. **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- n. **Trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- o. **Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D. Lgs. 116/2020 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- p. **Riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- q. **Smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. 116/2020 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- r. **Compostaggio:** trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D. Lgs. 116/2020 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.
- s. **Auto compostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto;
- t. **Spazzamento stradale:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve;
- u. **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- v. **Utenza Domestica:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- w. **Utenza Domestica Condominiale:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo;
- x. **Utenza Non Domestica:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto apposito contenitore.
- y. **Produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- z. **Prevenzione:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:



- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana.

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:

- a. Rifiuti urbani:** secondo definizione Art. 8 del presente Regolamento;
- b. Rifiuti speciali e pericolosi:** secondo definizione Art. 8 del presente Regolamento;
- c. Rifiuti non pericolosi:** sono rifiuti non contemplati nell'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- d. Frazione secca (o residua):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- e. Frazione umida:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.
- f. Rifiuti alimentari:** tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- g. Compost:** prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- h. Rifiuti da costruzione e demolizione:** i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione (ad eccezione dei rifiuti derivanti da piccole attività di manutenzione degli edifici effettuate dai proprietari degli stessi e dai medesimi conferiti presso la piattaforma ecologica/centro di raccolta);
- i. Oli usati:** qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

Art. 8 Classificazione dei rifiuti

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI;
2. Sono **RIFIUTI URBANI**:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D. Lgs. 116/2020, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 116/2020 e di seguito riportati.
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;



- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono **RIFIUTI SPECIALI**:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 -bis del D. Lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'art. 7 comma b – ter) punto 2 del presente regolamento;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'art. 7 comma b – ter) punto 2 del presente regolamento;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'art. 7 comma b – ter) punto 2 del presente regolamento;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'art. 7 comma b – ter) punto 2 del presente regolamento;
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli indicati dall'articolo 10 del presente regolamento;
- i. i veicoli fuori uso.

Art. 9 Rifiuti prodotti dalle Utenze non Domestiche

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle UD e dalle UND così come organizzata dal Comune.
2. Il Comune è in ogni caso titolato ad effettuare controlli anche sulla produzione dei rifiuti speciali e la loro corretta gestione da parte dei produttori.
3. Negli Allegati A e B del presente Regolamento sono elencati i codici EER dei rifiuti urbani prodotti dalle UND e l'elenco delle attività produttrici di rifiuti urbani così come riportati sul D.Lgs. 116/2020. Trattandosi di due elenchi esaustivi, si ritiene che i produttori e i rifiuti non indicati in essi siano da ritenersi non urbani e pertanto da gestire come tali.
4. Il produttore dei rifiuti urbani li conferisce al servizio pubblico di raccolta secondo le disposizioni normative e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.
5. Le UND possono altresì sottoscrivere contratti di durata almeno biennale con soggetti privati per l'avvio a recupero dei propri rifiuti urbani. Le UND dovranno comunicare entro il 31 maggio di ogni



anno la volontà di affidarsi, nell'esercizio successivo, al mercato e non al servizio pubblico per la gestione dei propri rifiuti urbani. Gli effetti di questa decisione sulla TARI sono disciplinati nel corrispondente regolamento.

6. Nell'arco temporale dei 5 anni, è data facoltà all'utente di cambiare operatore in relazione all'andamento del mercato, ferma restando la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'UND la quale analogamente a quanto disposto al precedente comma 6 dovrà pervenire entro il 31 maggio con decorrenza dall'anno solare successivo, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della predetta scadenza.
7. Ai fini di ottemperare all'obbligo, per i soggetti gestori del ciclo integrato dei rifiuti, di comunicazione annuale al Catasto Rifiuti, le UND che si avvalgono di contratti privati per l'avvio a recupero dei propri rifiuti urbani sono tenute a trasmettere annualmente al Comune di appartenenza i quantitativi avviati a recupero unitamente alle informazioni riguardanti i trasportatori e gli impianti di destino a cui tali rifiuti sono stati conferiti, corredati da una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
8. Il Gestore, di concerto con il Comune, potrà attivare, anche a titolo oneroso, per alcune tipologie di rifiuti urbani prodotte in quantità significativa, specifiche forme di raccolta selettiva. I produttori di tali rifiuti dovranno assicurare un conferimento separato rispettando le modalità organizzative dei servizi dedicati
9. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 152/2006 in materia di imballaggi. Possono essere conferiti al servizio pubblico rifiuti di imballaggi secondari e terziari purché siano simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A e siano conferiti in raccolta differenziata.
10. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle UND, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 10 Rifiuti Cimiteriali

1. Sono classificati rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazione ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a. fiori secchi;
 - b. corone funebri;
 - c. carta;
 - d. ceri e lumini;
 - e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse;
 - g. scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero. Gli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde (sia ordinaria quale falcio o potature arbusti e siepi che straordinaria quali potature o abbattimenti alberi ad alto fusto), dovranno essere conferiti ad impianto di compostaggio direttamente.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 - a. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;



- b.* simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. c. maniglie);
 - c.* resti metallici delle casse quali zinco e piombo);
 - d.* avanzi di indumenti, imbottiture e similari.
- 4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
- 5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente confezionati negli appositi imballaggi a perdere con scritta identificativa del contenuto e caratteristiche dimensionali compatibili con le disposizioni dell'impianto di smaltimento.
- 6. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse.
- 7. Sono inoltre urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di esumazione ed estumulazione.

Art.11 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

- 1. I rifiuti costituiti da carcasse di autoveicoli, motoveicoli, autocarri, rimorchi, caravan e simili, devono essere conferiti a centri autorizzati di raccolta per la demolizione a cura e spese dei proprietari.
- 2. In caso di veicoli a motore e/o rimorchi abbandonati e non reclamati dai proprietari, sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e ad uso pubblico.
- 3. Le spese di rimozione e smaltimento saranno a carico del proprietario.

Art. 12 Rifiuti speciali e pericolosi

- 1. Sono rifiuti speciali:
 - a.* i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b.* i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dall'attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 – bis del D. Lgs 116/2020;
 - c.* i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani (art. 7 del presente regolamento);
 - d.* i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani (art. 7 del presente regolamento);
 - e.* i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani (art. 7 del presente regolamento);
 - f.* i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani (art. 7 presente del regolamento);
 - g.* i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fiumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h.* i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani (art. 7 del presente regolamento);
 - i.* i veicoli fuori uso.



2. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. Il produttore dei rifiuti speciali avvia i propri rifiuti al trattamento nel rispetto della normativa vigente, assicurandosi che vengano rispettati per tutto il ciclo di vita del rifiuto criteri di responsabilità nella gestione dei rifiuti sanciti all'art. 188 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
4. Indipendentemente dalle tipologie e dai quantitativi prodotti, i produttori di rifiuti speciali sono tenuti, in particolare, a conformarsi alle norme sulla differenziazione e sul divieto di miscelazione indicate nel D. Lgs 152/2006 e s.m.i. ed al rispetto delle Autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti in tema di gestione dei rifiuti.
5. E' vietato il conferimento o l'occultamento di questi rifiuti nei contenitori o sacchi o direttamente nei punti di raccolta su suolo pubblico destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
6. Gli oneri relativi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono a carico dei relativi produttori che hanno l'obbligo di incaricare imprese autorizzate affinché tali rifiuti siano gestiti nel rispetto delle norme in materia e affinché sia assicurata la protezione della salute e dell'ambiente.

Art. 13 Ordinanze e provvedimenti

1. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - a. l'emissione di Ordinanze Sindacali e Dirigenziali;
 - b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - d. l'emissione di Ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree private la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico e/o l'emissione di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari, conduttori o ai responsabili di abbandono.

Art. 14 Attività di competenza del Gestore del servizio

1. Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:
 - a. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
 - b. Servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
 - c. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti Ingombranti e RAEE dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio a carattere pubblico a prenotazione e/o a pagamento;
 - d. Servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate (Carta, Vetro e Contenitori in Alluminio o Acciaio, Imballaggi in plastica, ecc.) dei rifiuti urbani;
 - e. Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei



rifiuti;

- f. Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
 - g. Servizio di prelievo, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
 - h. Verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio;
 - i. Informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, in sinergia con il Comune;
 - j. Gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.
2. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle leggi.
 3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
 4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.
 5. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni (multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti in accordo con il Comune.
 6. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune il peso dei rifiuti raccolti per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.
 7. Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione Comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani e comunque secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.
 8. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, compartecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 15 Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione dei volontari e delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.:
 - a) non è possibile affidare alle Associazioni di Volontariato l'attività, esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti (art. 5, c.1, lett. e - D. Lgs 117/2017 e s.m.i.);
 - b) a fronte delle attività svolte, l'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.



Al Volontario possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (artt. 17 e 33 - D. Lgs 117/2017 e s.m.i.);

2. L'attività delle Associazioni di Volontariato sarà di norma regolata da un apposito contratto/convenzione che verrà sottoscritto con il Comune;
3. In caso di affidamento, le Associazioni di Volontariato si conformeranno, nell'effettuazione delle loro attività, alle disposizioni di cui al presente regolamento ed alle altre disposizioni impartite dal Comune;
4. Tali associazioni nello svolgimento dell'attività autorizzata sono tenute a:
 - a) garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
 - b) asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
 - c) pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
 - d) inoltrare periodicamente, al Comune, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
 - e) documentare ed illustrare al Comune i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti;
 - f) dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

Art. 16 Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune in sinergia col Gestore del servizio o con iniziative proprie è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c) ad istituire un servizio di assistenza clienti (segnalazione disservizi, necessità pronto intervento ecc.), dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale;
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati nel rispetto di quanto stabilito dalle deliberazioni ARERA. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.
3. L'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio dei servizi erogati.

Art. 17 Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire, nei modi e nei tempi indicati nei relativi articoli, le varie frazioni dei rifiuti in modo differenziato.
2. Il produttore di rifiuti speciali avvia i propri rifiuti al trattamento nel rispetto della normativa vigente,



assicurandosi che vengano rispettati per tutto il ciclo di vita del rifiuto criteri di responsabilità nella gestione dei rifiuti sanciti all'art. 188 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

3. Indipendentemente dalle tipologie e dai quantitativi prodotti, i produttori di rifiuti speciali sono tenuti, in particolare, a conformarsi alle norme sulla differenziazione e sul divieto di miscelazione indicate nel D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed al rispetto delle Autorizzazioni rilasciate dalle Autorità Competenti in tema di gestione dei rifiuti.
4. I produttori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenerli separati dai rifiuti urbani.
5. I rifiuti speciali possono essere anche conferiti, ai sensi del art. 189 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., al gestore del servizio pubblico a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione onerosa di durata quinquennale su schema elaborato ed approvato dal Gestore medesimo.
6. In caso di sottoscrizione della predetta convenzione, la comunicazione annuale dei rifiuti sarà effettuata dal Gestore.
7. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti:
 - la sera precedente la raccolta dopo le ore 22.00 e prima delle ore 4.00 del giorno del ritiro e fino a svuotamento avvenuto.

I contenitori ed i sacchi non conformi devono essere ritirati dall'utente non appena effettuato lo svuotamento e comunque entro i limiti indicati nel calendario delle frequenze e secondo l'orario ivi riportato.

8. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
9. Non viene considerato abbandono:
 - a. il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema “porta a porta” nei tempi e modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento.
 - b. il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti.
 - c. il deposito in attrezzature per il riciclaggio della frazione organica, tramite compostaggio, così come definito dall'Art.7, lettera r) del presente Regolamento, praticato da utenze domestiche residenti in edifici con giardino, qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico – sanitario o danno all'ambiente.
10. È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel Comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del Comune di Torre de Passeri da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.
11. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere, a proprie spese, alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.
12. In caso di inadempienza allorché sussistano motivi igienico sanitari o ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente il Comune dispone con propria ordinanza lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.



13. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 4 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
14. Il Comune esercita la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
15. È vietata ogni forma di cernita, asportazione o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
16. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di igiene ambientale.
17. È vietato l'imbrattamento, anche a mezzo di adesivi, volantini, manifesti, dei cartelli segnaletici, dei muri, dei pali della pubblica illuminazione dell'arredo urbano, dei monumenti e dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.
18. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarte stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
19. È vietato insudiciare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
20. È vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari (vedi art. 24).
21. È vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area pubblica che in area privata. Eventuali manifestazioni tipiche della tradizione locale in cui vengono bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.

TITOLO II

NORME PER LA RACCOLTA

E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 18 Forme di gestione sovracomunale

1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.
2. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, sarà cura del soggetto gestore mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire e registrare correttamente la distribuzione dei pesi.
3. Il Gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.

Art. 19 Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale, modalità e frequenza della Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani

1. Sul territorio del Comune di Torre de Passeri è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente. L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondata sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuti recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato non recuperabile da avviare a smaltimento. Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali conferiti dalle utenze e consente l'applicazione di metodi di tariffazione puntuale della componente variabile dei costi di servizio.
3. Il perimetro di raccolta può essere suddiviso in zone operative omogenee con differenti giorni di servizio.
4. Le modalità e le frequenze di raccolta saranno assicurate ad ogni utenza in relazione alle quantità ed alle tipologie di rifiuti da gestire ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.

Art. 20 Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
 - a. Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.
 - b. È fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito;
 - c. Il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento sul ciglio stradale, come definito dall'art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 s.m.i., ossia inteso come limite degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, marciapiedi, piazze, ecc.), escluso aiuole ed aree verdi, adiacente al civico dell'Utenza a partire dalle ore 22.00 del giorno precedente alle ore 4.00 del giorno di ritiro, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico.



- d. Il Gestore dovrà porre particolare cura alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta
 - e. Al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi.
2. Ogni contenitore potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.
 3. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso del proprietario e del conduttore/i.

Art. 21 Servizi per le Utenze non Domestiche

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, ed in relazione alla classificazione dei rifiuti di cui al precedente Art. 8, il servizio di igiene urbana di cui al presente regolamento è rivolto unicamente ai rifiuti urbani, al rispetto del quale sono tenuti i produttori di tale tipologia di rifiuto. Il Comune è in ogni caso titolato ad effettuare controlli anche sulla produzione e le modalità di conferimento, ritiro, trasporto e trattamento anche di rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche ubicate nel proprio territorio.
2. Le utenze produttrici di rifiuti urbani sono tenute ad osservare le norme contenute nel presente titolo e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti come prevista per le utenze domestiche del servizio di raccolta, salvo particolari casi motivati, autorizzati dal competente servizio comunale.
3. Per quantitativi di rifiuti urbani superiori e non paragonabili a quelli prodotti dalle utenze domestiche, il Gestore del servizio, in base alle indicazioni del Comune, potrà istituire servizi dedicati, di raccolta all'interno delle aree private, basati anche su contenitori di grande dimensione (da 13 a 30 mc o di altro tipo). La consegna delle attrezzature a questa categoria di utenze avverrà nel rispetto di quanto stabilito dalle delibere ARERA. La decisione di istituire tali modalità peculiari di servizio per alcune utenze è presa dietro valutazione caso per caso anche sulla base dell'ubicazione dell'utenza in correlazione a fattori di possibile disagio per la circolazione veicolare o pedonale ovvero esposizioni che possano pregiudicare la sicurezza stradale o determinare situazioni indecorose. Il Comune, in accordo con il Gestore, può in tali situazioni fissare un limite quantitativo al servizio di ritiro domiciliare all'esterno della proprietà. Eventuali forme differenti di ritiro, in quanto non remunerate dal pagamento della TARI, o tassa simile, sono normalmente a carattere oneroso per l'utenza. L'attivazione dei predetti servizi è subordinata alla sottoscrizione di un contratto di servizio tra Utente e Gestore o Utente e Comune.

Art. 22 La raccolta differenziata

1. L'Amministrazione Comunale potrà stabilire di porre in essere le attività finalizzate ad adottare il sistema Domiciliare Integrato con tariffazione puntuale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal Piano Regionale vigente e, in accordo con il Gestore del servizio, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.
2. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene svolto, in relazione alle tipologie di questi, con le seguenti modalità:
 - a) raccolta domiciliare o "porta a porta", con sacchi a perdere o contenitori;



- b) raccolta mediante conferimento in contenitori dislocati sul territorio comunale - microraccolte;
4. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore risulta essere utenza iscritta al ruolo della tassa rifiuti; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti prodotti in altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto:
 - a) i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;
 5. È vietato il conferimento nei contenitori per rifiuti urbani di rifiuti liquidi, di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi, ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti al servizio.
 6. È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o del Gestore, dalla sede in cui sono stati collocati.
 7. È vietato il conferimento di rifiuti urbani pericolosi di cui all'ALLEGATO A, in sacchi o contenitori diversi da quelli specificatamente definiti per tali tipologie di rifiuti, con il servizio di microraccolte sul territorio comunale.
 8. Il Comune può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica.

Art. 23 Servizi di raccolta porta a porta

1. Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani sarà attuato con la separazione dei flussi mediante un sistema di raccolta "porta a porta" per tutte le frazioni secondo quanto precisato nel successivo articolo.
2. La raccolta "porta a porta" consiste nel conferimento, da parte delle utenze, dei rifiuti inseriti in appositi contenitori e/o sacchi, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
3. La fornitura alle nuove utenze delle attrezzature per la raccolta (sacchi e/o contenitori), come previsto dall'Allegato A Deliberazione ARERA n. 15/2022 – TQRIF – è definita nella Carta dei Servizi.
4. I sacchi e i contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti sul marciapiede o sul bordo strada prospiciente le abitazioni e gli edifici non residenziali. Sacchi e contenitori devono essere messi in luogo ben visibile, allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli ed autoveicoli e in modo tale da non recare molestia né invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti.
5. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o negli altri casi che il Comune riterrà necessario per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi o altri contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.
6. Per analoghe particolari situazioni che comportino incidenze negative sulla viabilità o antiestetiche esposizioni di eccessive quantità di rifiuti a bordo strada, il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di effettuare le raccolte all'interno di proprietà private, purché accessibili ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano normalmente ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi.
7. Il Comune, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o da altre attività quali mercati e fiere o di



carattere tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni impartite dal Comune.

8. I sacchi e i contenitori devono di norma essere esposti il giorno precedente la raccolta non prima delle ore 22.00 e non oltre le ore 4.00 del giorno di raccolta.
9. Tali orari potranno essere oggetto di modifica da parte dell'Amministrazione Comunale.
10. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere eseguita nel medesimo giorno oppure anticipata o posticipata nel giorno fissato e indicato nel calendario annuale.
11. È vietato esporre rifiuti fuori dalla propria abitazione al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal servizio di raccolta.
12. È vietato il conferimento dei rifiuti in sacchi o contenitori aventi caratteristiche differenti da quanto stabilito dal presente regolamento per le varie tipologie di raccolte differenziata, anche in relazione alle caratteristiche dimensionali degli edifici residenziali e delle utenze non domestiche;
13. È vietato il conferimento di rifiuti ingombranti accanto ai contenitori adibiti alle raccolte domiciliari, fatto salvo l'utilizzo, del servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio su prenotazione.
14. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta prima dell'intervento degli addetti al servizio di raccolta, la pulizia sarà a carico dell'utenza.

Gli addetti al servizio di raccolta devono invece assicurare il prelievo di rifiuti e la pulizia del suolo in caso di dispersione accidentale durante il prelievo dei sacchi, lo svuotamento dei contenitori come pure il travaso dei rifiuti.

Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

15. È vietato il conferimento, in sacchi o contenitori, di materiale estraneo rispetto alla frazione di rifiuti cui i predetti sacchi o contenitori sono destinati a contenere, nonché esporre su pubblica via rifiuti destinati ad essere conferiti in idonei sacchi o contenitori.

Sarà cura degli addetti al servizio segnalare all'utenza l'irregolarità del conferimento, per mezzo di talloncini adesivi indicanti "rifiuto non conforme".

16. I contenitori svuotati devono essere ritirati il prima possibile dal marciapiede o strada da parte dell'utente utilizzatore.
17. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, i sacchi esposti per la raccolta devono avere peso non superiore a 20 kg e non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la raccolta manuale.

La chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento o percolamento di rifiuti solidi o liquidi.

Il limite di 20 kg riguarda anche i contenitori rigidi soggetti a sollevamento e svuotamento manuale escludendo pertanto bidoni carrellati e cassonetti.

Per la maggior tutela del personale operativo ed al fine di ridurre al minimo gli episodi di rottura e conseguente dispersione al suolo dei rifiuti, il Gestore può introdurre limitazioni più restrittive, che saranno comunicate di norma sui calendari delle raccolte.

18. La pulizia e la disinfezione dei contenitori sono a carico degli utilizzatori.

Art. 24 Modalità e frequenza della raccolta differenziata “porta a porta”

1. Il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani è svolto con le seguenti modalità:

a) FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI SOLIDI URBANI - FORSU (UMIDO):

- La frazione organica è destinata ad impianti di compostaggio per la produzione di compost e/o a impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas.
- I rifiuti appartenenti alla frazione umida devono essere conferiti in sacchetti biodegradabili e compostabili o in sacchetti di carta.
- I sacchetti con la frazione umida devono essere esposti per la raccolta:
- in secchi omologati di colore marrone con capacità variabile da 10 a 30 lt per edifici con unità immobiliari da 1 a 4;
- in bidoni carrellati omologati di colore marrone da 120 o 240 lt, per edifici condominiali e per attività di ristorazione.
- La frequenza di raccolta è *bisettimanale nel periodo invernale e trisettimanale nel periodo estivo* per le utenze domestiche e non.
- Per le attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, supermercati, self-service, mense scolastiche ed aziendali), il Comune può incrementare tale frequenza dando opportuna comunicazione alle utenze interessate.
- Unitamente agli scarti alimentari, possono essere conferiti nell'umido modesti quantitativi di ceneri di camini o stufe a legna/pellet, lettiere di animali domestici costituite da materiale vegetale, fiori e piante ornamentali di piccole dimensioni.
- Nella gestione dei secchi e bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori.
- A tal fine ogni utente avrà l'obbligo di lavare e disinfettare gli stessi con cadenza almeno settimanale.

b) VETRO:

- Il vetro, raccolto in forma differenziata, è destinato a impianti di riciclaggio per il recupero di materia. Gli imballaggi in vetro devono essere svuotati dal loro contenuto e conferiti senza tappi di plastica, metallo o sughero.
- In relazione alle dimensioni degli edifici, gli imballaggi in vetro devono essere esposti integri per la raccolta:
 - in secchi omologati di colore blu con capacità variabile da 10 a 30 lt per edifici con unità immobiliari da 1 a 4;
 - in bidoni carrellati omologati di colore blu da 120 o 240 lt, per edifici condominiali e per bar e attività di ristorazione.
- La frequenza di raccolta è *quindicinale per le utenze domestiche e settimanale* per le utenze non domestiche.
- Per le attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, supermercati, self-service, mense scolastiche ed aziendali), il Comune può incrementare tale frequenza dando opportuna comunicazione alle utenze interessate.
- Nei contenitori per la raccolta “porta a porta” degli imballaggi in vetro non devono essere inseriti piatti, tazze, tazzine, vasi o altri oggetti in ceramica, porcellana, terracotta, nonché lampade, lampadari, lampadine.



- Nella gestione di secchi e bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori.
- A tal fine ogni utente avrà l'obbligo di lavare e disinfettare gli stessi con cadenza almeno quindicinale.

c) CARTA e CARTONE:

- La carta, costituita da giornali, riviste, depliant, quaderni, libri oltre che da imballaggi quali sacchetti e gli imballaggi in cartone, sono destinati a impianti di riciclaggio per il recupero di materia.
- La carta ed il cartone devono essere conferiti:
 - in secchi omologati di colore bianco con capacità pari a 40 lt per edifici con unità immobiliari da 1 a 4;
 - in bidoni carrellati omologati di colore bianco da 120 o 240 lt, per edifici condominiali e utenze non domestiche;
 - in cassonetti omologati di colore bianco da 1100 lt per utenze non domestiche;
 - in scatole di cartone;
 - in pacchi legati con spago.
- Ad eccezione del conferimento in bidoni carrellati e cassonetti, le scatole, i pacchi o altre forme di confezionamento destinate ad essere prelevate manualmente, non devono superare il peso indicato sul calendario per ciascun collo.
- Scatole e scatoloni di cartone, sebbene piegati e ridotti di volume, non possono essere conferiti sfusi.
- La frequenza di raccolta è *settimanale* per le utenze domestiche e non.
- Per le attività non domestiche il Comune può incrementare tale frequenza dando opportuna comunicazione alle utenze interessate.

d) MULTIMATERIALE (IMBALLAGGI IN PLASTICA ED IMBALLAGGI IN METALLO)

Il multimateriale, destinato ad impianti di selezione e riciclaggio per il recupero di materia è costituito da imballaggi in plastica ed in metallo, quali:

- buste e sacchetti caramelle, patatine, pasta, riso, surgelati, caffè, abbigliamento
- bottiglie, barattoli, vasetti, lattine e flaconi di acqua, bibite, olio, yogurt, legumi, tonno, carne, conserve, cibo per animali, detersivi, cosmetici, prodotti per la pulizia della casa
- tubetti creme, dentifricio
- vaschette e vassoi frutta, verdura, carne, pesce, uova, gelato
- imballaggi in polistirolo di piccoli elettrodomestici, blister vuoti, vasi di plastica, bicchieri e piatti di plastica, grucce appendiabiti, reti di frutta e verdura, cellophane, carta argentata regalo, bombole spray (esclusi prodotti tossici o infiammabili)
- La raccolta avviene mediante conferimento degli stessi in sacchi di polietilene semitrasparente da 100 lt. Di colore giallo.
- Bottiglie, flaconi, vasetti, tubetti, lattine e altri contenitori di prodotti alimentari e non, devono essere svuotati dal loro contenuto.
- La frequenza di raccolta è *settimanale* per le utenze domestiche e non.

- Per le attività non domestiche il Comune può incrementare tale frequenza dando opportuna comunicazione alle utenze interessate

e) FRAZIONE INDIFFERENZIATA RESIDUALE (SECCO):

- La frazione secca residua è destinata ad impianti di discarica.
- In relazione alle dimensioni degli edifici, gli imballaggi in vetro devono essere esposti integri per la raccolta:
- in secchi omologati di colore verde con capacità variabile da 10 a 30 lt per edifici con unità immobiliari da 1 a 4;
- in bidoni carrellati omologati di colore verde da 120 o 240 lt, per edifici condominiali e per bar e attività di ristorazione.
- I secchi ed i bidoni non devono inoltre contenere rifiuti elencati all'art. 185 del D. Lgs. 152/06 quali, in particolare, i rifiuti radioattivi, materiali esplosivi in disuso e carogne animali.
- La frequenza di raccolta è *settimanale* per le utenze domestiche e non.
- Per le attività non domestiche quali supermercati, ristoranti ecc. o per alcuni servizi quali case di cura, residenze sanitarie assistite, scuole, asili nido ecc., il Comune può incrementare tale frequenza dando opportuna comunicazione alle utenze interessate.

f) SCARTI VEGETALI DI GIARDINAGGIO (VERDE):

- La frazione vegetale è destinata agli impianti di compostaggio per la produzione di compost.
- Il Comune istituisce o potrà istituire, il servizio di raccolta "porta a porta" del verde. In tale caso gli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini e orti privati, con esclusione di scarti vegetali derivanti da attività agricole e florovivaistiche, devono essere conferiti in bidoni carrellati da 120 o 240 lt di colore verde o grigio.
- Nei bidoni carrellati non possono essere inseriti sassi, terra, reti e pali metallici o in materiale plastico, o altri rifiuti non compostabili.
- Le ramaglie possono essere conferite in fascine legate con spago; ogni fascina non può superare il peso indicato sul calendario delle raccolte e la lunghezza di 1,5 m.
- La frequenza di raccolta viene definita dal Comune in accordo con il Gestore, rispettando i criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio

g) OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI:

- Gli oli e grassi vegetali e animali, raccolti in forma differenziata, sono destinati a impianti di trattamento per il recupero di materia.
- La raccolta è attiva per le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in idonei contenitori omologati forniti dal Gestore.
- La raccolta è attiva per le utenze di ristorazione collettiva quali ristoranti, pizzerie, tavole calde, gastronomie, ecc.;
- Le utenze conferiscono i rifiuti in contenitori forniti dal Gestore il quale organizza un servizio di ritiro con prelievo dei contenitori pieni e consegna di altrettanti contenitori vuoti. All'atto del ritiro è richiesta la firma del formulario di identificazione del rifiuto compilato dal trasportatore.

La tenuta del registro di Carico e Scarico, ove previsto, è invece a carico dell'utenza che ha richiesto l'attivazione del servizio.

Nei contenitori non devono essere inseriti alimenti fritti, acqua, o altri rifiuti liquidi o solidi diversi dall'oggetto della raccolta differenziata nonché incompatibili con il processo di recupero.

h) RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO:

- Il ritiro, a domicilio e su chiamata, di rifiuti ingombranti, è assicurato previa prenotazione al Numero Verde telefonico del Gestore.
- Si richiamano, le tipologie di rifiuti per le quali, può essere chiesto il ritiro a domicilio:
 - LEGNO: (es. mobili, serramenti);
 - FERRO E ROTTAMI METALLICI: (es. reti, stendibiancheria, scaffali, biciclette);
 - VETRO INGOMBRANTE: (es. lastre, specchi, acquari);
 - RIFIUTI INGOMBRANTI: (es. materassi, poltrone, divani ecc.);
 - FRIGORIFERI, CONGELATORI, CLIMATIZZATORI (RAEE – R1);
 - LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI A MICROONDE (RAEE – R2);
 - TELEVISORI E MONITOR: (RAEE – R3);
- I rifiuti, oggetto di prenotazione, dovranno essere esposti non prima delle ore 21.00 e non oltre le ore 6.00 del giorno di raccolta. Tali orari potranno essere oggetto di modifica con ordinanza sindacale.
- I rifiuti ingombranti dovranno essere esposti nel punto in cui vengono esposte tutte le tipologie di rifiuti raccolti porta a porta.

Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio o impedimenti, dovrà essere specificato, al momento della prenotazione tramite numero verde, il luogo esatto di esposizione.
- Il Gestore rende noto, attraverso i propri canali di informazione (sito internet, APP), nonché tramite gli operatori telefonici del numero verde, le modalità di prenotazione, i tempi di esecuzione e i limiti, in volume e peso, dei rifiuti conferibili.
- Il servizio di ritiro a chiamata dei rifiuti ingombranti a domicilio è rivolto a tutte le utenze del territorio, siano esse domestiche o non domestiche.
- Il limite quantitativo di rifiuti esposti per ciascuna prenotazione è definito nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- Attualmente a ciascuna utenza è data la possibilità di prenotare il servizio per un numero massimo di due ritiri annuali; la gestione delle prenotazioni è fatta da un apposito programma gestionale funzionalmente unito al numero verde. Eventuali modifiche al numero di ritiri annui concessi a ciascuna utenza saranno definite con apposito atto.

Art. 25 Caratteristiche dei luoghi di raccolta dei rifiuti all'interno delle proprietà

1. Tutti i fabbricati devono disporre, all'interno della proprietà privata, di un luogo idoneo alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze, dotato di un numero sufficiente di contenitori destinati alle diverse tipologie di materiali.

Tale luogo deve essere conforme alle disposizioni del regolamento di igiene e del regolamento edilizio. Deve essere predisposta in particolare una presa d'acqua con relativo pozzetto per la raccolta delle acque di lavaggio collegato alla rete di scarico, al fine di assicurare il periodico lavaggio dei contenitori.

**Art. 26 Altre raccolte differenziate mediante contenitori dislocati sul territorio comunale - microraccolte**

1. Il servizio di raccolta differenziata mediante contenitori stradali è svolto con le seguenti modalità:

a) **FARMACI:**

I farmaci scaduti o inutilizzati, ad eccezione dei farmaci citotossici e citostatici, provenienti dalle abitazioni, devono essere inseriti negli appositi contenitori dislocati presso farmacie, ambulatori e servizi socio-assistenziali. I rifiuti costituiti da Carta (istruzioni) e Cartone (scatole) devono essere conferite con la carta ad eccezione di farmaci in flaconi o fiale di vetro che devono essere inseriti nell'apposito contenitore mantenendole nelle scatole per evitare la rottura del vetro.

b) **PILE:**

Le pile esaurite (stilo o bottone) provenienti dalle abitazioni, devono essere inserite negli appositi contenitori posizionati presso i punti vendita delle stesse.

c) **INDUMENTI DISMESSI / RIFIUTI TESSILI:**

Il Comune o il Gestore stipulano o possono stipulare convenzioni con ONLUS o Associazioni di Volontariato per la raccolta differenziata degli indumenti smessi, svolta mediante posizionamento sul territorio comunale, di contenitori di adeguate dimensioni.

Per tale raccolta differenziata, che di norma comprende anche scarpe, borse, coperte ecc. il Gestore deve assicurare idonee informazioni sui contenitori stessi.

La raccolta di rifiuti tessili verrà attuata nell'ambito dei sistemi di *EPR (Responsabilità estesa dei produttori)* che verranno istituiti con apposito D.M. come previsto dal D. Lgs. 152/2006.

2. È vietato il conferimento, accanto ai contenitori, di qualsiasi rifiuto comprese le tipologie descritte nel medesimo articolo.

Art. 27 Raccolte differenziate rifiuti da mercati e fiere

1. I rifiuti urbani prodotti da attività di commercio ambulante, svolte sia con cadenza settimanale – mercati – che annuale o occasionale – sagre e fiere - devono essere conferiti secondo le modalità di seguito riportate:

- frazione umida (FORSU): raccolta, nell'area di posteggio, in bidoni carrellati forniti dal Gestore a inizio delle operazioni di vendita. Il Gestore provvederà a svuotare e ritirare i bidoni carrellati al termine delle operazioni di vendita;
- frazione secca residua: raccolta, nell'area di posteggio, in sacchi di polietilene semitrasparenti da 100 lt. Il Gestore fornisce annualmente una dotazione di 50 sacchi per ciascuna attività che dovrà assicurare costantemente il rispetto delle caratteristiche del conferimento eventualmente mediante approvvigionamento autonomo;
- imballaggi in cartone: piegati e accatastati, nell'area di posteggio, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;
- imballaggi in legno (cassette): accatastati, nell'area di posteggio, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;
- imballaggi in plastica (cassette): accatastati, nell'area di posteggio, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti.

2. È vietato disperdere rifiuti liquidi, quali oli o liquami, o solidi, quali frammenti di cibo, sale ecc. su aiuole, aree verdi, pavimentazione o in pozzetti di raccolta delle acque meteoriche.

3. È vietato conferire nei cestini stradali gettacarte rifiuti dell'attività di vendita.



4. È vietato il conferimento di rifiuti prodotti in mercati presso altri Comuni.

Art. 28 Trasporto e pesate dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 178, del D Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che saranno concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.
3. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.

Art. 29 Stazioni di trasferimento trasbordo

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di trattamento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 30 Spazzamento strade, piazze e marciapiedi

1. Il servizio di spazzamento meccanizzato e/o manuale è garantito con frequenze diverse, in relazione al Contratto di Servizio con il Gestore su:
 - a. strade e piazze, comprensive di marciapiedi e parcheggi, piste ciclabili/piste ciclopeditoni, classificate di livello comunale;
 - b. strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata;
 - c. tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - d. strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
 - e. strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - f. siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - g. non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - h. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - i. siano adeguatamente illuminate per consentire il transito dei mezzi in piena sicurezza;
 - j. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - k. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
 - l. sponde pubbliche di corsi d'acqua, purché accessibili ai mezzi meccanici.
2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità e dalla presenza di persone.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore.
5. Le operazioni di spazzamento meccanizzato nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
6. L'Amministrazione Comunale attiva, o potrà attivare, ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di pulizia strade.

Art. 31 Cestini stradali gettacarte

1. L'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore, provvederà a posizionare appositi cestini gettacarte per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti allo scopo di garantire il mantenimento del decoro delle aree pubbliche o di uso pubblico. Il servizio comprende:
 - a. lo svuotamento dei cestini gettacarte installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e



disinfezione;

b. il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

2. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, rifiuti urbani e speciali provenienti da UND, ingombranti o di altro tipo prodotti nelle abitazioni ed immobili adibiti ad usi diversi.
3. I ristoratori ambulanti sono tenuti, tramite la predisposizione di propri contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazioni che provochino un alto afflusso di clienti.
4. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati, spostati o rimossi.
5. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura anche pubblicitaria, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nella pubblicità.

Art. 32 Pozzetti stradali - griglie

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura:
 - del servizio di spazzamento meccanizzato e manuale per le bocche, pozzetti e condotti, gli accessi e le parti esterne;
 - dell'Ente gestore della rete fognaria per le sezioni interne dei manufatti.
2. È vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi.

Art. 33 Mercati, feste popolari, spettacoli viaggianti ed altre manifestazioni

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, anche nei mercati non ordinari, nonché i gestori di spettacoli viaggianti, circhi e Luna Park, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono, oltre all'obbligo di rispettare le modalità di differenziazione dei rifiuti, mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico anche senza fini di lucro, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

I servizi di pulizia o di conferimento al servizio pubblico dei rifiuti urbani potranno essere oggetto di apposita convenzione onerosa a carico degli organizzatori.

È fatta eccezione, in relazione all'onerosità, per le iniziative patrocinate dal Comune. In tale circostanza il Comune concorderà con il Gestore i termini tecnico-economici di intervento.

Art. 34 Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate o prospicienti/attigue, installando anche adeguati cestini/posacenieri propri, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della

rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

2. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare attività esercitata, quale: vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e simili, determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, per i gelati, residui alimentari,...), sono tenuti alla pulizia quotidiana con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività.
3. I rifiuti così raccolti, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani e assimilati.
4. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; è altresì vietato usare le caditoie stradali per lo smaltimento di acque luride. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Art. 35 Altri servizi di pulizia

1. L'Amministrazione Comunale effettua tramite il Gestore o può incaricare apposita Ditta specializzata per:
 - a) il diserbo periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spargimenti di eventuali diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno e all'ambiente circostante e nel pieno rispetto della normativa vigente;
 - b) la pulizia periodica delle pavimentazioni di pregio di piazze ed aree pubbliche e la rimozione di graffiti e di scritte che imbrattano monumenti, palazzi e siti di valore storico.

Art. 36 Sgombero neve

1. Al verificarsi di precipitazione nevose l'Amministrazione Comunale organizzerà, con personale e mezzi propri o mediante affidamento a terzi:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio;
 - c) in caso di nevicate nei giorni di raccolta rifiuti i frontisti, in caso di mancati ritiri per evidente impraticabilità delle strade, avranno l'obbligo di ritirare i rifiuti esposti fino a nuovo giro di raccolta.

Art. 37 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio e sue pertinenze.
2. La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spatatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso.

3. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni e di provvedere a liberare comunque dalla neve le griglie, le caditoie stradali e le imboccature dei pozzetti per raccolta acque meteoriche.
4. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 10 cm. di spessore gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistamarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.
5. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono rimuoverle al momento degli interventi di asporto della neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.
6. In caso di nevicate nei giorni di raccolta rifiuti i frontisti, in caso di mancati ritiri per evidente impraticabilità delle strade, avranno l'obbligo di ritirare i rifiuti esposti fino a nuovo giro di raccolta.

Art. 38 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
3. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal Comune e/o dal Gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 39 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. Le aree ad uso Comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, i terreni edificabili (aree di lottizzazioni) o terreni adiacenti le aree urbane, recintati e non, devono essere tenuti puliti ed ordinati, a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare la proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.
2. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo e ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo parere motivato della ASL competente per il territorio.
4. Trascorso inutilmente detto termine, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 40 Affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di affissione di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, a produzione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell'area.
2. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune anche tramite il Gestore del servizio, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 41 Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Art. 42 Pulizie di aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
3. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.
4. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.).
5. Nel caso di mancata esecuzione interverrà il Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 43 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. E' pertanto fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori degli animali di cui sopra di



essere dotati di appositi strumenti per la raccolta delle deiezioni e di provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi dal suolo pubblico qualora venga imbrattato.

2. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e smaltiti nei cestini stradali.
3. Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana

Art. 44 Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni

1. Ai sensi dell'art. 232-bis del D. Lgs 152/2006 s.m.i. il Comune provvede installare nelle strade, nei parchie nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
3. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato, ai sensi del successivo art. 232-ter del medesimo D. Lgs 152/2006 s.m.i., l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

TITOLO IV

CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 Preposti alla verifica del rispetto delle norme

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.
2. Possono essere accertate anche:
 - a) da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco "Agente Accertatore" ai soli fini del presente Regolamento
 - b) da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.

Art. 46 Agente Accertatore

1. Il Sindaco, con apposito provvedimento di nomina può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
3. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 47 Controlli e vigilanza

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze. I dati raccolti possono essere utilizzati, in forma anonima e aggregata, dal Comune o dai soggetti esterni, nominati dal Comune come responsabili del trattamento dati, per elaborazioni statistiche finalizzate al miglioramento del servizio.
2. Durante le operazioni di raccolta, sarà compito del Gestore verificare eventuali evidenti errori di conferimento da parte degli utenti. Salvo diverse disposizioni del Comune, esclusivamente in presenza di contenitori/sacchi con rifiuti non conformi alle tipologie di quelli da raccogliere, il Gestore, dopo aver apposto l'adesivo di non conformità, è tenuto a comunicare il mancato prelievo al Comune fornendo l'indirizzo (via e numero civico) del mancato ritiro, a mezzo mail o tramite il programma informatico predisposto dal Gestore e fornito alla ditta esecutrice del servizio. L'Utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel turno successivo previsto dal calendario di raccolta previa corretta selezione dei materiali contenuti. Il Gestore si riserva, tramite il Comune, di sensibilizzare l'utenza



interessata e di non effettuare eventuali successivi ritiri di sacchi confezionati non correttamente, apponendovi il previsto adesivo. Non è ammesso il mancato ritiro di tipologie di rifiuti urbani non conformi alle modalità di raccolta qualora non venga applicato l'adesivo. La procedura di avviso all'utenza sulla non conformità dei rifiuti esposti, rispetto ai regolamenti comunali, potrà essere chiesta anche per tipologie conferite in contenitori (secchi, bidoni carrellati, cassonetti).

3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt.55 e 57 del C.P.P.

Art. 48 Regime sanzionatorio

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:

- a) per quanto ricade nelle violazioni previste dal D. Lgs. 152/2006 con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e seguenti della norma stessa;
- b) per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'art.16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle Sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.

Art. 49 Decreto-legge 116/2025: Contrasto ad attività illecite rifiuti (cd. DI "Terra dei fuochi")

Il Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 ha introdotto importanti novità sul fronte ambientale. L'obiettivo è contrastare i traffici illeciti di rifiuti, tutelare la salute pubblica e rendere più rapide le bonifiche nelle aree contaminate.

Oltre a modificare il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), il decreto interviene anche sul Codice Penale e sul D.Lgs. 231/2001, ampliando la responsabilità amministrativa delle imprese.

Il Decreto Legge 116/2025, convertito con Legge n. 147 del 3 ottobre 2025, segna una svolta nella normativa ambientale italiana. La riforma introduce pene più severe, nuove aggravanti per le imprese e amplia la responsabilità penale per la gestione dei rifiuti, con impatto diretto su: D.lgs. 152/06, Codice Penale e di procedura penale, nonché una serie di ulteriori norme speciali.

Le nuove disposizioni sono emanate principalmente dall'articolo 1 del D.L. 116/2025, che modifica in profondità il Testo Unico Ambientale (TUA): da un lato irrigidisce l'apparato sanzionatorio, dall'altro estende e specifica le responsabilità di chi opera nella filiera dei rifiuti.

Il nuovo impianto normativo della Legge 147/2025 prevede:

- un inasprimento delle pene per abbandono e deposito incontrollato di Rifiuti, con distinzioni più nette tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- l'aggravamento delle sanzioni per il trasporto illecito di rifiuti, soprattutto se effettuato senza iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- la revisione delle pene per il reato di discarica abusiva e per le spedizioni illegali di rifiuti;
- l'introduzione di nuove fattispecie penali legate alle attività d'impresa, con richiamo diretto alla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001.



Art. 50 Entrata in vigore e abrogazione dei precedenti Regolamenti

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività.
2. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono da ritenersi abrogate.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, del Tributo Comunale sui rifiuti e di servizi indivisibili, Regolamento di Occupazione suolo Pubblico, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

Art. 51 Campagna di informazione alla cittadinanza

A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento il Comune attiverà forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso con una specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività economiche del territorio.

Art. 52 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti".
2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 53 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dai Regolamenti comunali, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla U.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione.

TABELLA I

VIOLAZIONE		SANZIONE	
FATTISPECIE		MINIMA	MASSIMA
	Conferimento o occultamento, nei sacchi o nei contenitori per rifiuti urbani, di rifiuti speciali e pericolosi, salvo i casi già disciplinati da norme specifiche	€ 100,00	€ 500,00
	Conferimento al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti sanitari, diversi dagli urbani	€ 100,00	€ 500,00
	Asportazione o recupero di rifiuti da sacchetto o da altro contenitore	€ 100,00	€ 500,00
	Comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di autoveicoli in spazi non consentiti	€ 100,00	€ 500,00
	Imbrattamento di cartelli segnaletici, pali di pubblica illuminazione, muri e elementi di arredo. Imbrattamento o danneggiamento cestini stradali.	€ 100,00	€ 500,00
	Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti di produttori non utenti del servizio stesso o di rifiuti prodotti in altri territori comunali	€ 100,00	€ 500,00
	Conferimento di rifiuti liquidi, di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno o costituire pericolo ai cittadini e agli addetti ai servizi	€ 100,00	€ 500,00
	Spostamento contenitori stradali per raccolte differenziate rifiuti urbani	€ 100,00	€ 500,00
	Conferimento errato di rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater del D.Lgs. 116/2020 e s.m.i. (<i>Elenco rifiuti "ex-assimilabili"</i>)	€ 100,00	€ 500,00
	Posizionamento di sacchi o contenitori su suolo pubblico non chiusi, non in prossimità dei luoghi di produzione o con intralcio o pericolo per il transito	€ 100,00	€ 500,00
	Mancato rispetto giorni e orari di esposizione dei rifiuti urbani su suolo pubblico per il servizio di raccolta. Mancato ritiro dei contenitori al termine del servizio di raccolta	€ 100,00	€ 500,00
	Conferimento in sacchi o contenitori non conformi per caratteristiche anche in relazione alla dimensione degli edifici residenziali	€ 100,00	€ 500,00
	Conferimento di rifiuti ingombranti accanto ai contenitori adibiti alle raccolte "porta a porta"	€ 100,00	€ 500,00
	Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato dei rifiuti per le raccolte "porta a porta"	€ 100,00	€ 500,00
	Conferimento di materiali taglienti, appuntiti o pericolosi nei sacchi o superamento del peso limite per sacco	€ 100,00	€ 500,00
	Conferimento rifiuti accanto ai contenitori per le micro raccolte di pile, farmaci e indumenti smessi	€ 100,00	€ 500,00
	Dispersione o conferimento improprio rifiuti prodotti da attività di commercio ambulante	€ 100,00	€ 500,00
	Conferimento rifiuti urbani domestici all'interno o accanto ai cestini stradali.	€ 100,00	€ 500,00



Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte dalle attività di esercizio pubblico, concessionari di attività mercatali, manifestazioni, spettacoli viaggianti	€ 100,00	€ 500,00
Mancata pulizia (<i>ove non sia espressamente previsto il servizio a carico del gestore del servizio</i>), alla chiusura delle attività, delle aree di competenza dei titolari di esercizi, concessioni di attività mercatali, manifestazioni, spettacoli viaggianti	€ 100,00	€ 500,00
Mancata pulizia aree per imbrattamento in attività di carico, scarico e trasporto merci.	€ 100,00	€ 500,00
Mancata rimozione rifiuti e pulizia aree interessate da installazione di pannelli per affissione manifesti	€ 100,00	€ 500,00
Dispersione volantini tramite veicoli, collocazione volantini sotto i tergicristalli degli autoveicoli in sosta, su suolo pubblico	€ 100,00	€ 500,00
Mancata pulizia aree cantieri a fine giornata e a fine attività	€ 100,00	€ 500,00
Mancata rimozione escrementi solidi di animali domestici.	€ 100,00	€ 500,00
La violazione dei comportamenti prescritti dal presente articolo, salvo che non siano sanzionati anche dalle disposizioni del Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii., comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25 a Euro 500 se riconducibili a utenza domestica, da Euro 100 a Euro 500 negli altri casi.		

TABELLA II

PENE E SANZIONI IN CASO DI ABBANDONO DI RIFIUTI (ART. 1 DEL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116 CONVERTITO IN LEGGE 3 OTTOBRE 2025, N. 147)		
FATTISPECIE	SANZIONE/PENA	AGGRAVANTI
Abbandono o deposito di rifiuti (art. 255, c.1) <i>Abbandono o deposito o immissione di rifiuti non pericolosi sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee messo in atto da soggetti diversi dai titolari di imprese e dai responsabili di enti</i>	Ammenda da 1.500 a 18.000 €	Sospensione patente da 4 a 6 mesi se con veicolo
Abbandono/Deposito da parte di imprese/enti (art. 255, c.1.1)	Arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 €	
Abbandono piccoli rifiuti (art. 255, c.1-bis)	Sanzione amministrativa da 80 a 320 €	
Abbandono rifiuti non pericolosi con aggravanti (art. 255-bis)	Reclusione da 6 mesi a 5 anni	Se pericolo per persone/ambiente o in siti contaminati
Imprese/enti, aggravanti (art. 255-bis, c.2)	Reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi	
Abbandono rifiuti pericolosi (art. 255-ter)	Reclusione da 1 a 5 anni	
Aggravanti rifiuti pericolosi (art. 255-ter, c.2)	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Se pericolo per persone/ambiente o in siti contaminati
Imprese/enti, aggravanti (art. 255-ter, c.3)	Reclusione da 1 a 5 anni e 6 mesi	2-6 anni e 6 mesi se aggravanti
Gestione illecita rifiuti (art. 256, c.1) <i>Abbandono o deposito o immissione di rifiuti non pericolosi sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee messo in atto da titolari di imprese e da responsabili di enti</i>	Arresto da 3 mesi a 1 anno con ammenda da 2.600 a 26.000 €	Reclusione da 1 a 5 anni se rifiuti pericolosi
Aggravanti gestione illecita (art. 256, c.1-bis)	Reclusione da 1 a 5 anni	2-6 anni e 6 mesi se rifiuti pericolosi e aggravanti
Conferimento di rifiuti speciali non pericolosi al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani	Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 a 26.000 €	
Conferimento di rifiuti speciali pericolosi al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 €	
Discarica non autorizzata (art. 256, c.3)	Reclusione da 1 a 5 anni	1 anno e 6 mesi - 5 anni e 6 mesi se rifiuti pericolosi
Aggravanti discarica (art. 256, c.3-bis)	Reclusione da 2 a 6 anni	2 anni e 6 mesi - 7 anni se rifiuti pericolosi e aggravanti
Combustione illecita rifiuti non pericolosi (art. 256-bis, c.3-bis)	Reclusione da 3 a 6 anni	3 anni e 6 mesi - 7 anni se rifiuti pericolosi e aggravanti
Sanzioni amministrative accessorie	Sospensione patente, confisca veicolo, interdizione attività	In base a specifici articoli e casi



ALLEGATO “A”

Allegato L-quater del D. Lgs 116/2020

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIALI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

ALLEGATO “B”

Allegato L-quinquies del D. Lgs. 116/2020

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter), punto 2) del D. Lgs. 161/2020:

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
- 2. Cinematografi e teatri.*
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
- 5. Stabilimenti balneari.*
- 6. Esposizioni, autosaloni.*
- 7. Alberghi con ristorante.*
- 8. Alberghi senza ristorante.*
- 9. Case di cura e riposo.*
- 10. Ospedali.*
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.*
- 12. Banche ed istituti di credito.*
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.*
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
- 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.*
- 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
- 22. Mense, birrerie, hamburgerie.*
- 23. Bar, caffè, pasticceria.*
- 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
- 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.*
- 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
- 27. Ipermercati di generi misti.*
- 28. Banchi di mercato generi alimentari.*
- 29. Discoteche, night club.*



Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.